

< A. N. D. I. S.

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI
SCOLASTICI**

OGGETTO : “ CONFERIMENTO SUPPLENZE .

**AL DIRETTORE
GENERALE
UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA
CALABRIA
VIA LUNGOMARE N. 259
(88063) CATANZARO LIDO**

A nome e per conto dell' ANDIS della Provincia di Reggio Calabria , presento alla sua cortese attenzione le osservazioni di seguito espresse :

Con nota Prot. N. AOODRCAL 1859 del 28/01/2010 codesta Direzione Generale forniva alle Istituzioni Scolastiche della Regione chiarimenti circa l' applicazione delle norme contenute nei D D. MM. N. 82/2009 e N.100/2009 .

I chiarimenti de qua concludevano con l' indicazione testuale “ le supplenze da conferire su posti disponibili fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno 2010) , sono , invece da attribuire al personale avente titolo , facendo riferimento alle Graduatorie di Circolo e Istituto “ .

Tale indicazione operativa , ad avviso dell' Associazione , può indurre ad errori gestionali , per le ragioni interpretative ed argomentative che di seguito vengono esposte :

- L' art. 1 del D. M. 13/06/2007 N. 131 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo) chiarisce quali sono le tipologie di supplenze a cui fare ricorso per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato .
- Esse vengono così elencate :
 - a) *Supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d' insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l' anno scolastico.*
 - b) *Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d' insegnamento non vacanti , di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell' anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.*

- c) Supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all' articolo 7.

Per l' attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche , si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all' articolo 2.

Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all' articolo 5.

L' art. 7 del D.M. di cui trattasi , a sua volta , individua quali tipologie di supplenze possono essere conferite dai Dirigenti Scolastici classificandole in due categorie :

- a) Supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento ;
- b) Supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa , dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Una lettura comparata delle disposizioni normative appena citate obbliga alle seguenti conclusioni :

a) Si configurano come supplenze annuali quelle relative a posti di insegnamento vacanti e disponibili

entro il 31 Dicembre ;

b) Si configurano come supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche quelle relative

a posti di insegnamento non vacanti , ma disponibili entro il 31 dicembre e fino al termine delle

attività didattiche ;

c) Si configurano come supplenze temporanee quelle relative a posti di insegnamento legate ad assenze determinatesi , per qualunque causa e durata , dopo il 31 dicembre .

Alle prime due tipologie di supplenze (lett. a e b) si provvede attingendo alle graduatorie ad esaurimento , mentre alla tipologia di supplenza di cui alla lettera “ c “ si provvede attingendo alle graduatorie di Circolo e di Istituto .

Ne consegue che i Dirigenti Scolastici possono conferire supplenze annuali o temporanee fino al

termine delle attività didattiche , rispettivamente , per posti vacanti e disponibili o non vacanti , ma disponibili entro il 31 dicembre soltanto nell' ipotesi di esaurimento delle graduatorie provinciali permanenti (art. 1 comma 5) ; in tutti gli altri casi possono conferire supplenze temporanee “...esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio ... “ (comma 5 art. 7) .

Rientrano , pertanto , in quest' ultima casistica anche i posti resisi , dopo il 31 dicembre , vacanti e disponibili o non vacanti , ma disponibili fino al termine delle attività didattiche .

Stante le precitate prescrizioni normative , per questa tipologia di assenze , i Dirigenti Scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato fino al termine delle lezioni e per la durata degli scrutini finali e , ove ne ricorrano le condizioni , per gli esami .

Quanto sopra chiarisce la dizione utilizzata dal legislatore “ *assenza temporanea* “ (D.L. 25/09/2009 , N. 134) - “ *supplenza temporanea* “ (D D. M M. N. 82 /2009 e N. 100/2009) con riferimento all’ uso prioritario da parte dei Dirigenti Scolastici , nella stipula dei contratti a tempo determinato , degli elenchi del personale docente , formulati ai sensi dei D D. M M. appena citati .

In buona sostanza , poiché i Dirigenti Scolastici (tranne l’ ipotesi di esaurimento delle graduatorie provinciali) possono stipulare soltanto contratti per *supplenze temporanee* che hanno come durata massima il *termine delle lezioni* , ivi aggiunti i giorni eventualmente necessari per l’ esple=

tamento degli scrutini e degli esami , ne consegue che gli elenchi di cui ai D D. M M. de qua

devono essere utilizzati prioritariamente per la copertura di tutte le supplenze temporanee di competenza dei Dirigenti Scolastici .

Il contrario , oltre che configurare un errore interpretativo , partorirebbe una contraddizione logica che andrebbe a vanificare lo scopo stesso dell’ emanazione delle norme oggetto della presente argomentazione .

Voglia la S. V. , ove lo ritenesse opportuno , chiarire alle Istituzioni Scolastiche della Regione l’ esatto significato della nota di codesta Direzione Generale in premessa citata .

E’ gradita l’ occasione per formulare

Ossequiosi Saluti .